

## FAQ

### 1) Gli enti sportivi dilettantistici sono esenti dall'imposta di bollo?

Sì. Ai sensi della Legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018, comma 646), che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo), dal 1° gennaio 2019 anche le SSD e le ASD senza fine di lucro riconosciute dal CONI (*rectius*: dal 31 agosto 2022 iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. lgs. n. 39/2021 – semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) non sono più soggette all'imposta di bollo, tra l'altro, per istanze e dichiarazioni poste in essere o richieste.

Pertanto, si invitano i concorrenti che possiedono le caratteristiche sopra indicate a richiamare la norma agevolativa nel riquadro relativo alla marca da bollo presente nell'Allegato 1 al Bando, sostituendo (tramite il formato Word del modulo) alla dicitura ivi riportata la seguente:

“esente da bollo ex art. 27 bis, Allegato B, D.P.R. n. 642/1972”,

così da chiarire il riferimento del diritto all'esenzione richiesta.

### 2) L'affiliazione al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è obbligatoria?

No, è sufficiente che l'ente sportivo sia affiliato a uno dei due Comitati, CONI o CIP.

Pertanto, l'iscrizione dell'ente a una delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o dal CIP (quali, a mero titolo esemplificativo, la FIPSAS, la FIC e la FIV) implica indirettamente l'affiliazione al Comitato che riconosce la Federazione in questione.

In ogni caso, si precisa che l'iscrizione del concorrente al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. lgs. n. 39/2021 certifica in maniera sicura l'affiliazione al CONI o al CIP.